

RAR, anticipata via PEC

Alla Regione FVG
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Servizio valutazioni ambientali
Via Carducci 6 - 34133 TRIESTE
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Via PEC ai rispettivi indirizzi

e.p.c. **DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,**
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
Servizio Energia
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E
TERRITORIO
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e
strategica
PEC: territorio@certregione.fvg.it

Comune di Santa Maria la Longa
PEC: comune.santamarialalonga@certgov.fvg.it

Comune di Pavia di Udine
PEC: comune.paviadiudine@certgov.fvg.it

ARPA FVG
PEC: arpa@certregione.fvg.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
PEC: mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it

Consorzio di bonifica pianura friulana
PEC: info@pec.bonificafriulana.it

Rovereto (TN), 12/10/2021

Prot. n. 0196VOL21SP

OGGETTO: art. 19 c.6 D.Lgs 152/2006 – Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) del progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato “Santo Stefano”, con potenza nominale pari a 59,1 MWp e potenza in immissione pari a 50 MW nei Comuni di Santa Maria La Longa e Pavia di Udine (Fascicolo SVA/SCR/1834)

TRASMISSIONI DOCUMENTAZIONE IN RISPOSTA A RICHIESTA INTEGRAZIONI.

Volta Green Energy S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale interamente versato € 10.000
Iscritta alla CCIAA di Trento al n° 02469060228 REA TN – 226969
Codice Fiscale 02469060228 Partita IVA 02469060228



Egregi Signori, Spett.le Regione,

la scrivente Volta Green Energy a r.l., con sede in Rovereto (TN), Piazza Manifattura, 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. Salvatore Platania, trasmette con la presente le integrazioni richieste da codesto spett.le Ufficio Servizio valutazioni ambientali con comunicazione prot. n. 0043685/P del 09/08/2021 (integrazioni richieste in relazione alle *“osservazioni pervenute in corso di procedimento da parte del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica con nota prot. n. 47727 del 19/07/2021, da parte del Comune di Pavia di Udine con note prot. n. 42089 del 30/07/2021 e prot. n. 42981 del 04/08/2021 e da parte di ARPA con nota prot. n. 24158 del 05/08/2021”*) e con comunicazione prot. n. 0044858/P del 16/08/2021 (integrazioni richieste in relazione alle osservazioni presentate dal Comune di Santa Maria la Longa, con nota prot. n. 43655 del 09/08/2021).

In questa sede si intende tuttavia evidenziare che le osservazioni di cui sopra hanno posto l'accento sulla necessità di effettuare, nell'ambito dello screening, la valutazione cumulativa del progetto della scrivente con altre iniziative fotovoltaiche, proposte da altri operatori con istanze di screening depositate nel luglio 2021.

Pur manifestando la volontà di porre in essere una piena e trasparente collaborazione, si intende evidenziare in questa sede che l'apertura di una valutazione cumulativa di progetti proposti da operatori differenti, non ancora autorizzati (e in stato procedimentale embrionale) in seno alla verifica di assoggettabilità a VIA pare preclusa dalla normativa di settore, che rinvia alla successiva fase di autorizzazione unica la definizione di eventuali interferenze e il corretto inserimento dei progetti sul territorio.

In una prospettiva subordinata e con ogni espressa riserva, si osserva comunque che, per valutare le distinte iniziative imprenditoriali, è indispensabile fissare un criterio di priorità tra i vari progetti, di modo che l'impatto cumulativo venga valutato *“progressivamente”*, a partire dall'opzione 1 (l'impianto con priorità cronologica), cui fare seguire l'analisi dell'opzione 2 (richiesta al secondo progetto di valutare gli impatti con il progetto assistito da priorità cronologica) e di seguito l'opzione 3, l'opzione 4, ecc.

In assenza di un ordine di priorità verrebbe preclusa del tutto la possibilità di operare valutazioni definitive: considerando ab origine tutti gli impianti come sostanzialmente autorizzabili, si finirebbe per confrontare progetti che presentano criticità differenti, senza operare una preventiva verifica su quali impianti siano – in sé considerati – suscettibili di essere esclusi dalla VIA. In altri termini, la valutazione dei progetti in sé considerati deve essere effettuata in via preliminare alla verifica degli impatti cumulativi. Laddove un progetto possa essere escluso dalla VIA (perché non interferente con vincoli paesaggistici o con aree sensibili) e un altro progetto debba invece essere assoggettato a VIA non si porrebbe alcuna necessità di operare una valutazione cumulativa delle iniziative. Il primo progetto verrebbe escluso, mentre il secondo progetto, in sede di VIA, sarebbe tenuto a considerare e valutare gli impatti cumulativi con il primo, in quanto già approvato dalla Regione.

Non solo. È evidente che se non fosse fissato un criterio di priorità tra progetti, il procedimento di screening sarebbe potenzialmente indefinito: basterebbe la presentazione di una nuova istanza nel mese di ottobre per costringere tutti i proponenti (al pari della Regione) a riavviare le valutazioni sul cumulo.

Volta Green Energy S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale interamente versato € 10.000
Iscritta alla CCIAA di Trento al n° 02469060228 REA TN – 226969
Codice Fiscale 02469060228 Partita IVA 02469060228



I. ELEMENTI DI FATTO

I.1 L'impianto Santo Stefano

La scrivente Società ha avviato lo sviluppo del progetto fotovoltaico denominato Santo Stefano sin dai primi mesi del 2020 e, a tal fine, ha commissionato appositi studi di fattibilità e progettazione, individuando quale sito ottimale per l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 59,10 MW un'area in Comune di Santa Maria la Longa, distinta dal ridotto pregio ambientale e (i) priva di vincoli paesaggistici e beni tutelati; (ii) non interessata da colture di pregio; (iii) priva di interferenze con le reti del vigente piano paesaggistico regionale; (iv) esterna ad aree SIC e natura 2000 e/o ad aree naturali protette.

Verificata l'idoneità dell'area, la Società ha immediatamente richiesto il preventivo di connessione alla rete (STMG trasmessa da Terna il 5 giugno 2020, accettata il 7 ottobre 2020) ed ha proseguito con un più approfondito sviluppo del progetto, commissionando la progettazione preliminare e definitiva e provvedendo ad ottenere il consenso dei proprietari dei terreni interessati dal progetto fotovoltaico e depositando tanto l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA a codesto rispettabile Ufficio (Prot. n. 37086-A / Fasc. SVA-SCR/1834), tanto l'istanza di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 al Servizio Energia (quest'ultima depositata il 2 luglio 2021).

Alla data di presentazione delle istanze e dell'avvio del procedimento, non risultavano pendenti ulteriori progetti fotovoltaici nell'area vasta di intervento.

Con comunicazione del 6 luglio 2021 prot. 0037553/P, codesto rispettabile Ufficio dichiarava l'avvio del procedimento.

Successivamente all'avvio del procedimento, la Società apprendeva che una pluralità di operatori ha dato a sua volta avvio a procedimenti screening preordinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la cui connessione alla rete è prevista nella medesima Stazione Terna 380/220 kV denominata "Udine Sud" a cui è previsto si connetta l'impianto della scrivente Società. Di seguito si riportano le istanze pervenute alla Regione nel luglio 2021.

I.2 I progetti denominati Trivignano e Contessa, riconducibili a Enfinity Solare S.r.l.

Enfinity Solare S.r.l., per il tramite di due Società di scopo, interamente controllate, ha depositato due istanze di screening (formalmente autonome) in relazione a due impianti fotovoltaici connessi al medesimo punto di connessione alla rete nazionale e in particolare:

- EG Nuova Vita S.r.l. (di cui Enfinity Solare S.r.l. è socio unico) ha presentato istanza presentata l'1 luglio, acquisita al prot.n. 36556-A / Fasc. SVA-SCR/1830 in relazione all'impianto Trivignano (potenza 17,95 MW) sito in Comune di Trivignano Udinese (UD), con opere di connessione in Comune di Pavia di Udine (è stato inoltre depositato il preventivo di connessione n. 202002098 del 14/04/2021, accettato il 29 aprile 2021, che prevede la connessione alla Stazione Terna Udine Sud). La Regione ha avviato il procedimento successivamente a quello della scrivente (comunicazione del 7 luglio 2021, n. 0037702/P). L'impianto dista circa 2.900 m da quello della scrivente (distanza minima dal cluster SUD).
- EG Equinozio S.r.l. (di cui Enfinity Solare S.r.l. è socio unico) ha presentato istanza l'1 luglio, acquisita al prot.n. 36601-A / Fasc. SVA-SCR/1831 in relazione all'impianto Contessa (potenza 27,16 MW) da

Volta Green Energy S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale interamente versato € 10.000
Iscritta alla CCIAA di Trento al n° 02469060228 REA TN – 226969
Codice Fiscale 02469060228 Partita IVA 02469060228



realizzarsi in Comune di Pavia di Udine (tanto l'impianto, quanto le opere di connessione, come da preventivo 202002741 dell'08/06/2021, accettato il 16 giugno 2021). La Regione ha avviato il procedimento successivamente a quello della scrivente (comunicazione del 6 luglio 2021, n. 0037554/P). L'impianto dista circa 2.550 m da quello della scrivente (distanza minima dal cluster Nord).

I.3 Il progetto denominato Ciase Sterpet

Società Parco Solare Friulano 2 S.r.l. ha depositato istanza di screening il 2 luglio 2021, acquisita al prot. n. 37658-A / Fasc. SVA-SCR/1835 in relazione ad un impianto fotovoltaico denominato Ciase Sterpet (di potenza complessivamente pari a 126,395 MW) da realizzarsi nei comuni di Pavia di Udine (UD) (potenza pari a 57 MW, superficie occupata pari a circa 32,5ha) e di Santa Maria la Longa (potenza pari a 69 MW, superficie occupata pari a 43,50 ha), con opere di connessione in S. Maria la Longa (non è stato depositato agli atti il preventivo di connessione accettato). La Regione ha avviato il procedimento successivamente a quello della scrivente (comunicazione dell'8 luglio 2021, n. 0038118/P). La distanza minima tra l'impianto in oggetto e quello della scrivente è pari a circa 10 metri.

I.4 Il progetto denominato Trivignano Solar 1

Ellomay Solar Italy Eight Srl ha depositato istanza di screening il 13 luglio 2021, acquisita al prot. Prot. n. 38753-A / Fasc. SVA-SCR/1838 in relazione ad un impianto fotovoltaico denominato Trivignano Solar 1 (di potenza complessivamente pari a 82,89 MW) da realizzarsi nei Comuni di Trivignano Udinese (UD) (circa 35,06 MW, superficie occupata pari a 60,6ha catastale), di Pradamano (potenza pari a 33,67 MW, superficie occupata catastale pari a 37,2ha) e di Palmanova (potenza pari a 14,16MW, superficie occupata catastale pari a 2,3ha). Il progetto agli atti della Regione non rappresenta graficamente le opere di connessione (mancano la sottostazione utente e la linea AT di connessione della sottostazione al punto di connessione) e non è stato depositato agli atti il preventivo di connessione accettato. La Regione ha avviato il procedimento successivamente a quello della scrivente (comunicazione del 15 luglio 2021, n. 0039164/P). L'impianto dista circa 930 m da quello della scrivente (distanza minima dal cluster SUD).

Alla luce dei diversi progetti presentati nel medesimo arco temporale e insistenti nella medesima area Vasta, codesto spett.le Ufficio, anche sulla base delle osservazioni pervenute, ha richiesto a tutte le società di integrare la documentazione, in modo da porre in essere una valutazione cumulativa degli impatti.

II. SULL'ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE CUMULATIVA IN SEDE DI SCREENING

Si ritiene che una compiuta ed esaustiva valutazione delle interferenze e delle reciproche interferenze tra i progetti in esame non possa essere effettuata nella fase di screening, ma debba essere rinviata, eventualmente con opportune prescrizioni, alla fase di autorizzazione unica degli impianti.

Si tratta di affermazioni che muovono direttamente dal quadro di riferimento normativo.

Diversamente dalla valutazione ambientale strategica (che vede al centro del procedimento la valutazione di piani e programmi), la verifica di assoggettabilità a VIA non si inserisce nell'ambito di attività di pianificazione e/o programmazione dell'ordinato sviluppo del territorio, ma costituisce uno strumento di analisi di un

Volta Green Energy S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale interamente versato € 10.000
Iscritta alla CCIAA di Trento al n° 02469060228 REA TN – 226969
Codice Fiscale 02469060228 Partita IVA 02469060228



singolo e specifico progetto ed è definita dall'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 come *“la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto”*.

Più in particolare, nell'ambito del procedimento, disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 43/1990, l'amministrazione è chiamata a valutare preliminarmente il singolo progetto, sulla base dello *“Studio Preliminare Ambientale”* depositato dal proponente e solo nei casi in cui si rilevi effettivamente una diretta incidenza negativa sull'ambiente derivante dal progetto in esame, l'Amministrazione dispone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura di VIA. L'assenza di significativi impatti consente, al contrario, di pretermettere la fase di VIA con risparmio di tempo e costi effettivi.

Il medesimo D.Lgs. 152/2006 predetermina i criteri che l'Amministrazione è chiamata a valutare nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA e, per quanto di interesse, l'allegato IV alla parte seconda precisa che:

- *“le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto; b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; [...]”*;
- *“i potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare: [...] g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati”*.

Per contro, il medesimo allegato IV del D.Lgs. 152/2006, nel prevedere i criteri da considerare per valutare la localizzazione dei singoli progetti, non compie alcun riferimento alla presenza di altri progetti localizzati nella medesima area di intervento.

La disciplina prevista dal D.Lgs. 152/2006 è poi integrata dalle *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*, approvate dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 30 marzo 2015. Con tale elaborato il Ministero ha ribadito che la verifica deve essere condotta sulla base delle previsioni contenute nell'allegato V al D. Lgs. 152/2006 ed ha poi fornito chiarimenti in merito alla valutazione cumulativa del progetto, ma al solo fine di estendere l'applicazione della procedura di screening a progetti che, apparentemente *“sotto soglia”*, debbano comunque essere sottoposti a procedura di verifica, considerando l'interazione con altri progetti della medesima categoria. Più in particolare, le Linee Guida stabiliscono che, laddove siano presentate istanze relative a più progetti sotto soglia, l'Amministrazione verifica la presenza di ulteriori progetti della medesima categoria nell'ambito territoriale (i.e. *“una fascia di un chilometro per le opere areali a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto”*) ed in tal caso *“riduzione del 50% delle soglie relative alla specifiche categorie progettuali indicate nell'allegato IV”*.

Detto in altri termini, l'Amministrazione può valutare la sussistenza di cumulo di iniziative non ancora autorizzate al solo fine di verificare l'opportunità di attivare lo screening, ma nella valutazione di *“merito”* del progetto l'analisi sul c.d. *“effetto cumulo”* deve essere condotta sulla base dei criteri contenuti nell'allegato V, che, *“per come chiarito, fa più volte riferimento agli effetti del progetto che si cumulano con altri progetti **esistenti e/o approvati**”* e non in via di autorizzazione (TAR Sicilia, 14 giugno 2021, n. 1935).

Volta Green Energy S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale interamente versato € 10.000
Iscritta alla CCIAA di Trento al n° 02469060228 REA TN – 226969
Codice Fiscale 02469060228 Partita IVA 02469060228



Per contro, **è la stessa legge nazionale a precludere l'analisi degli impatti cumulativi tra impianti in via di autorizzazione, quanto meno sino all'adozione di specifici regolamenti regionali sul punto.** A tale proposito, l'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 28/2011 stabilisce inequivocabilmente che *“le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale”*. Chiamata a pronunciarsi sulla portata di tale disposizione, la giurisprudenza (TAR Lecce 8 marzo 2013, sez. I, n. 719, **confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 24 maggio 2021, n. 4000**) ha inequivocabilmente chiarito che:

- *“la norma è attributiva di un potere discrezionale, la individuazione delle ipotesi in cui rileva l'impatto ambientale cumulativo prodotto dalla contestuale presenza o realizzazione di una pluralità di impianti deve costituire l'esito di una esaustiva istruttoria che prenda in considerazione tutti gli interessi coinvolti (dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio alla tutela della biodiversità o delle tradizioni agroalimentari locali), la cui protezione risulti incompatibile con l'insediamento cumulativo degli impianti in questione”;*
- *“l'atto regionale si qualifica, quindi, come atto di indirizzo politico-amministrativo, destinato a riverberarsi, sul piano applicativo, nei singoli procedimenti amministrativi avviati per il rilascio delle autorizzazioni, nell'ambito dei quali sarà possibile e necessario far emergere tali interessi, attraverso la loro adeguata prospettazione e acquisizione, e la loro valutazione comparativa alla luce delle direttive regionali di cui trattasi”;*
- in assenza di tale atto è illegittima la richiesta (formulata nel caso di specie da ARPA) di produrre uno *“«studio sugli impatti cumulativi, necessari ad inquadrare in maniera sinergica con la realtà del territorio ed altri impianti ad energia rinnovabile l'impianto oggetto della presente richiesta di autorizzazione»”*, come illegittimo è il diniego di autorizzazione fondato su tale aspetto.

Tali rilievi conducono a ritenere non consentito effettuare una verifica esaustiva degli impatti cumulativi con altre iniziative in via di sviluppo nell'ambito dello screening e/o della VIA.

Si badi bene, non si sostiene in questa sede che gli impianti debbano automaticamente essere autorizzati e approvati senza una congrua valutazione di eventuali reciproche interferenze, ma si rileva che una sostenibile interazione dei progetti possa essere garantita attraverso specifiche prescrizioni dettate in sede di VIA (ad esempio con riferimento a eventuali impatti derivanti dalla fase di cantiere) ed un complessivo esame della compatibilità degli interventi direttamente in fase di autorizzazione unica.

Tale affermazione discende direttamente dalla normativa di settore.

L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 subordina la costruzione di impianti rinnovabili ad un procedimento unico, in conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni potenzialmente interessate dal progetto ed è quella la sede elettiva per la risoluzione di potenziali interferenze tra progetti e per la valutazione delle criticità legate all'intervisibilità degli impianti con altre iniziative.

Si tratta di affermazioni già cristallizzate nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e del TAR.

Prima dell'emanazione delle Linee Guida Nazionali, alcune Regioni – tra cui la Regione Puglia – avevano introdotto una disciplina regionale che assorbiva nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA la valutazione

Volta Green Energy S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale interamente versato € 10.000
Iscritta alla CCIAA di Trento al n° 02469060228 REA TN – 226969
Codice Fiscale 02469060228 Partita IVA 02469060228



in merito a interferenze e impatti cumulativi tra progetti eolici in via di autorizzazione (i.e. art. 8 del RR 4 ottobre 2006, n. 16, “*legificato*” con L.R. 40/2007) e introduceva indici di saturazione del territorio.

Ebbene, tali previsioni – al pari degli atti amministrativi attuativi – sono state ritenute illegittime e in particolare:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 244/2010, ha ricordato che i criteri per il corretto inserimento degli impianti rinnovabili sul territorio sono fissati dalle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010, che disciplinano il procedimento di autorizzazione unica e – per quanto di interesse – dettano i criteri di progettazione di impianti eolici, applicabili analogicamente a tutti gli impianti rinnovabili, prevedendo che nell’ambito del procedimento di autorizzazione vengano esaminati gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti, punto 3 dell’allegato 4;
- il TAR Bari ha confermato che in sede di screening la Regione deve limitarsi alla valutazione di compatibilità ambientale del singolo progetto, mentre eventuali interferenze o sovrapposizioni tra impianti devono essere risolte nel successivo procedimento di autorizzazione unica (TAR Bari, 1369/2011).

Del resto, il giudice amministrativo è costante nel ricordare che, una volta espletata la verifica di screening, l’esame degli impatti progettuali non è concluso e “*il corretto inserimento del nuovo impianto nel paesaggio andrà valutato nell’ambito del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387*” (TAR Genova, 27 maggio 2020, n. 324), sicché è nel procedimento di autorizzazione unica che ben potranno essere esaminati i profili di interferenza ed intervisibilità.

Si ritiene quindi che la normativa vigente non consenta l’apertura di una valutazione cumulativa di progetti proposti da operatori differenti, non ancora approvati (e in stato procedimentale embrionale) in seno alla verifica di assoggettabilità a VIA.

III. IN VIA SUBORDINATA – SUI CRITERI PER LA DISAMINA DI EVENTUALI EFFETTI CUMULATIVI

III.1 Considerazioni sui criteri metodologici

Nella denegata ipotesi in cui si ritenga comunque necessario procedere alla valutazione degli impatti cumulativi, la scrivente Società evidenzia la necessità di individuare fin da ora criteri metodologici per l’espletamento della valutazione stessa.

In primo luogo, si osserva che la valutazione in merito agli impatti cumulativi presuppone infatti la valutazione sul singolo progetto: solo laddove sia verificato che uno o più progetti sono di per sé idonei ad essere esclusi dalla VIA è possibile confrontarli e verificare se la presenza di impatti cumulativi imponga comunque l’assoggettamento a VIA.

In altri termini, la valutazione dei progetti in sé considerati deve essere effettuata in via preliminare alla verifica degli impatti cumulativi. Laddove un progetto possa essere escluso dalla VIA (perché non interferente con vincoli paesaggistici o con aree sensibili) e un altro progetto debba invece essere assoggettato a VIA non si porrebbe alcuna necessità di operare una valutazione cumulativa delle iniziative. Il primo progetto

Volta Green Energy S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale interamente versato € 10.000
Iscritta alla CCIAA di Trento al n° 02469060228 REA TN – 226969
Codice Fiscale 02469060228 Partita IVA 02469060228



verrebbe escluso, mentre il secondo progetto, in sede di VIA, sarebbe tenuto a considerare e valutare gli impatti cumulativi con il primo, in quanto già approvato dalla Regione.

Il medesimo discorso avverrebbe nel caso in cui il primo progetto dovesse essere assoggettato a VIA (riavviando quindi l'iter ambientale) mentre il secondo fosse escluso dalla VIA (venendo quindi approvato): anche in tale caso sarebbe il progetto da sottoporre a VIA a dover considerare gli impatti cumulativi con progetti approvati.

Si aggiunge che per poter compiere una valutazione degli impatti cumulati manca, allo stato, la definizione dell'ambito territoriale esteso da prendere in considerazione.

Nella comunicazione in oggetto si richiede infatti una valutazione cumulativa di impatti collocati a grande distanza l'uno dall'altro (superiore in alcuni casi a 2,5 km), tale da escludere la necessità di una valutazione cumulativa. Si tratta di affermazione che muove direttamente dall'unico riferimento normativo sul punto, contenuto nelle Linee Guida in materia di VIA, approvate dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 30 marzo 2015, che limitano la valutazione cumulativa alle opere ricadenti nella fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

Non solo.

È parimenti indispensabile fissare un criterio di priorità nell'esame dei singoli progetti, in quanto:

- è impossibile porre in essere una valutazione cumulativa senza individuare un parametro iniziale. L'impatto cumulativo deve essere valutato "progressivamente", a partire dall'opzione 1 (l'impianto con priorità cronologica), cui fare seguire l'analisi dell'opzione 2 (richiesta al secondo progetto di valutare gli impatti con il progetto assistito da priorità cronologica) e di seguito gli altri progetti. È ben possibile che due o più progetti possano coesistere senza significativi impatti, mentre solo a partire dal quarto progetto si verifichi un cumulo tale da determinare l'aumento significativo degli impatti potenziali. In tale situazione non sarebbe consentito rimettere indistintamente tutti gli impianti a VIA (**che oggi sarebbe di competenza nazionale e non regionale**, a seguito delle modifiche introdotte con DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108_) ma i principi di efficienza, efficacia e non aggravio del procedimento imporrebbero di escludere dalla VIA i primi e rimettere alla valutazione di impatto ambientale il solo progetto che determina l'aggravio degli impatti;
- in assenza di un ordine di priorità cronologico, il procedimento di screening sarebbe potenzialmente indefinito e basterebbe la presentazione di una nuova istanza nel mese di ottobre per costringere tutti i proponenti (al pari della Regione) a riavviare le valutazioni sul cumulo.

Ciò premesso, si rileva che, in analogia con quanto previsto in materia di autorizzazione unica, si ritiene che l'ordine di priorità delle istanze debba essere stabilito sulla base dell'ordine di presentazione delle istanze, tenendo conto della completezza progettuale e della procedibilità. Alla luce delle considerazioni che precedono, si osserva quanto segue.

III.2 Il progetto Santo Stefano e il cumulo con l'impatto Ciase Sterpet astrattamente insistente sull'Ambito Territoriale di riferimento, nonché con il Progetto Trivignano Solar 1

Volta Green Energy S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale interamente versato € 10.000
Iscritta alla CCIAA di Trento al n° 02469060228 REA TN – 226969
Codice Fiscale 02469060228 Partita IVA 02469060228



Quanto alla valutazione degli impatti ambientali dell'impianto della scrivente, la progettazione ha, ab origine, comportato un'attenta selezione dell'area di intervento, finalizzata a evitare ogni interferenza con aree vincolate e/o caratterizzate da criticità ambientali, garantendo il mantenimento di ampie aree a cotico erboso tra i pannelli.

In particolare, né l'impianto fotovoltaico propriamente detto, né le opere di connessione interferiscono con beni paesaggistici e/o archeologici, né con le reti del PPTR e sono esterne ad aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

Ai fini della valutazione di potenziali effetti cumulativi, stante l'assenza di specifica normativa regionale sul punto, viene in rilievo la definizione di ambito territoriale offerta dalle Linee Guida approvate con DM 30 marzo 2015, secondo cui "qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da:

- una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m - per parte - dall'asse del tracciato);
- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto)."

Trattandosi di impianto fotovoltaico, l'ambito territoriale da prendere in considerazione è costituito dalla fascia di 1 km dai confini dell'impianto stesso. Entro tale distanza ricadono: (i) il progetto di Parco Solare Friulano 2 S.r.l., denominato Ciase Sterpet (di potenza complessiva pari a 126,395 MW) da realizzarsi nei comuni di Pavia di Udine (UD) (potenza pari a 57 MW, superficie occupata pari a circa 32,5ha) e di Santa Maria la Longa (potenza pari a 69 MW, superficie occupata pari a 43,50 ha) che dista circa 10 metri da quello della scrivente (distanza misurata tra le sezioni 4.a e 4.b del parco di Ciase Sterpet e i cluster Centro B e Nord B dell'impianto Santo Stefano) e (ii), solo marginalmente, il progetto di Impianto Trivignano Solar 1 (il punto più vicino del blocco Trivignano Nord dista circa 950 m dal Cluster Sud dell'impianto Santo Stefano).

Ciò detto, **il progetto della scrivente ha priorità cronologica rispetto a quello di Parco Solare Friulano 2 S.r.l.** sia per protocollo di deposito dell'istanza, sia per avvio del procedimento. Si aggiunge che, dalla documentazione reperita sul sito della Regione, la procedibilità dell'istanza di Società Parco Friulano 2 srl deve essere verificata con riferimento alla completezza progettuale e che non risulta depositata copia del preventivo di connessione accettato al momento di presentazione dell'istanza.

Ciò significa che lo studio degli impatti cumulativi dovrà essere richiesto direttamente a Parco Solare Friulano 2 e la compiuta valutazione del cumulo dovrà essere effettuato dalla Regione solo successivamente al previo esame del progetto della scrivente, singolarmente inteso, ed alla decisione di escludere o meno l'impianto Santo Stefano dalla VIA.

Si aggiunge che, pur ravvisandosi una innegabile vicinanza dei progetti, l'impianto Ciase Sterpet ha impatti ben differenti dall'impianto Santo Stefano, in quanto:

- utilizza una tecnologia meno efficiente e quindi per ogni ettaro di superficie captante la producibilità annua attesa è inferiore rispetto a quella dell'impianto Santo Stefano
- interessa aree vincolate sotto il profilo paesaggistico e culturale, sia ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sia dal PPTR (una particella di progetto è interessata da una strada romana);

Volta Green Energy S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale interamente versato € 10.000
Iscritta alla CCIAA di Trento al n° 02469060228 REA TN – 226969
Codice Fiscale 02469060228 Partita IVA 02469060228



Con riferimento all’Impianto Trivignano Solar 1, proposto da Ellomay Solar Italy Eight Srl, pare di potersi escludere ogni effettivo cumulo: la distanza tra impianti è pari a circa 950 metri prendendo a riferimento una sola delle tre sezioni che compongono l’impianto (precisamente la sezione Trivignano Nord, che insiste in Comune di Trivignano Udinese, mentre le ulteriori due sezioni risultano ben oltre 1,5 km, in comuni differenti, rispettivamente Comune di Pradamano e parte in Comune di Palmanova).

È evidente che, al di là di una potenziale prossimità dei Progetti, l’effettivo impatto del progetto Ellomay si verifica e sviluppa in un contesto territoriale del tutto differente (che abbraccia Comuni ben distinti) e sarebbe comunque possibile evitare ogni interferenza con una mera prescrizione limitata alla parte marginale del perimetro.

In ogni caso, **il progetto della scrivente ha priorità cronologica rispetto a quello di Ellomay**, sia per protocollo di deposito dell’istanza (successivo di oltre 10 giorni), sia per avvio del procedimento. Si aggiunge che, dalla documentazione reperita sul sito della Regione, la procedibilità dell’istanza di Ellomay deve essere verificata con riferimento alla completezza progettuale, dal momento che non sono graficamente rappresentati negli elaborati le opere di connessione (mancano la sottostazione elettrica utente e la linea AT di collegamento della sottostazione al punto di connessione) e non è stato depositato agli atti il preventivo di connessione accettato.

III.3 Il progetto Santo Stefano e l’assenza di cumulo con i progetti riconducibili a Enfinity Solare S.r.l. (Trivignano e Contessa)

L’Impianto Santo Stefano ricade in ambito territoriale ben distante da quello interessato dai progetti riconducibili a Enfinity Solare (distanza superiore a 2,5 km e territori di Comuni differenti), sicché non si ravvisano potenziali cumuli tra i progetti.

In ogni caso, laddove si volesse comunque porre in essere una valutazione sul punto, si osserva che codesto spett.le Ufficio ha dichiarato l’avvio del progetto della scrivente anteriormente all’avvio dei procedimenti avviati dalle Società di progetto controllate da Enfinity Solare, con conseguente priorità cronologica.

Si aggiunge che, ai fini della verifica di procedibilità delle istanze presentate da EG Nuova Vita S.r.l. e da EG Equinozio S.r.l. dovrà essere verificata con attenzione la riconducibilità dei due progetti (formalmente autonomi) a un’unica iniziativa.

Nonostante le istanze siano state presentate da soggetti formalmente autonomi, entrambe le società proponenti sono controllate da Enfinity Solare S.r.l. (socio unico delle due società di progetto), le istanze sono pervenute lo stesso giorno e i due impianti sono connessi al medesimo punto di connessione Terna tramite un’unica sottostazione elettrica di utenza.

Tali rilievi sembrano imporre la necessità di sottoporre a valutazione di screening unitaria i progetti Trivignano e Contessa, anche alla luce delle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010, dovendosi garantire una valutazione complessiva dell’intero intervento. Tale necessità discende dal fatto che, mentre il progetto Contessa non interessa aree e beni tutelati, il progetto Trivignano è sito nelle immediate vicinanze della Chiesa San Marco (elemento di interesse storico archeologico) e interessa aree vincolate sotto il profilo paesaggistico (interferite dal cavidotto), tanto che il Comune Trivignano Udinese con DCC n. 24 del 19/08/21 ha espresso parere negativo proprio in relazione all’elevato impatto paesaggistico su strutture di interesse turistico e alla vicinanza alla ZSC confluenza fiumi Torre e Natisone (a 700m) classificata Area Rilevante Interesse Ambientale n. 16 (ARIA).

Volta Green Energy S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)
Capitale sociale interamente versato € 10.000
Iscritta alla CCIAA di Trento al n° 02469060228 REA TN – 226969
Codice Fiscale 02469060228 Partita IVA 02469060228



Pertanto, a livello operativo si ritiene che debba essere richiesto a EG Nuova Vita S.r.l. e da EG Equinozio S.r.l. di rielaborare la documentazione (producendo uno studio relativo agli impatti derivanti dal progetto fotovoltaico complessivamente inteso). Conseguentemente, si ritiene che la priorità cronologica del progetto Santo Stefano non possa essere revocata in dubbio.

IV. CONCLUSIONI

Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, si richiede a codesta spett.le Regione:

- di voler procedere alla valutazione autonoma del progetto della scrivente, senza porre in essere la valutazione degli impatti cumulativi con impianti non autorizzati, stante l'assenza di una norma regionale sul punto e la necessità di valutare eventuali interferenze progettuali tra iniziative escluse dalla VIA nel corso del procedimento di autorizzazione unica; ovvero, in una prospettiva subordinata
- di voler predisporre e rendere noti i criteri metodologici con cui operare la valutazione cumulativa, delimitando con precisione l'ambito territoriale entro il quale considerare gli impatti cumulativi di iniziative distinte (comunque non superiore a 1 km) e attribuendo un ordine cronologico per la valutazione dei progetti (e conseguentemente riconoscere la priorità dell'impianto della scrivente).

In ogni caso, in un'ottica di piena e leale collaborazione, si tramette in allegato la documentazione richiesta, dagli Enti in indirizzo, e segnatamente si trasmettono su supporto digitale i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- **Elenco Elaborati** di progetto aggiornato, con indicazione in sfondo verde degli elaborati aggiornati (*Rev01*) e dei nuovi documenti prodotti (*Rev.00*);
- **T10 – Planimetria Impianti Prossimi_Rev00** Elaborato grafico con la planimetria delle superfici coinvolte dai tre interventi prossimi all'impianto in oggetto;
- **R20_Relazione Tecnica Integrativa** ed allegati:
 - *T11 – Planimetria aree P1 di pericolosità idraulica bassa_Rev00*
 - *R10 – Relazione tecnica d'impianto_Rev01 (completa delle planimetrie con le linee BT)*
 - *R14 – Relazione previsionale di impatto acustico_Rev01*
 - *R19_Piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo_Rev01*
- **R21_Relazione di Verifica Preventiva del Rischio Archeologico;**
- **R22_Relazione Integrativa allo Studio Preliminare Ambientale** ed allegati:
 - *T05.1_Layout dell'impianto su catastale – Cluster Sud_Rev.01*
 - *T05.2_Layout dell'impianto su catastale – Cluster Centro_Rev.01*
 - *T05.3_Layout dell'impianto su catastale – Cluster Nord_Rev.01*
 - *T06.1_Tipico fascia di mitigazione perimetrale_Rev.01*
 - *T06.2_Tipici Tracker fotovoltaici_Rev.01*
- **R23_Piano di Manutenzione del Verde.**

Volta Green Energy S.r.l.

Rappresentante Legale

Salvatore Platania



Volta Green Energy S.r.l.

Piazza Manifattura, 1 – 38068 Rovereto (TN)

Capitale sociale interamente versato € 10.000

Iscritta alla CCIAA di Trento al n° 02469060228 REA TN – 226969

Codice Fiscale 02469060228 Partita IVA 02469060228

